

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-33 del 05/01/2023
Oggetto	Rinnovo della Concessione di Occupazione di Area Demaniale per TOMBINAMENTO E SCARICHI TEMPORANEI COMUNE: PIANORO(BO) ı LOC. LIVERGNANO CORSO D'ACQUA: RIO CA' DEL MONTE - ENTRAMBE LE SPONDE TITOLARE: HERA S.p.A. CODICE PRATICA N. BO21T0089/22RN
Proposta	n. PDET-AMB-2023-31 del 05/01/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno cinque GENNAIO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE PER TOMBINAMENTO E SCARICHI TEMPORANEI

COMUNE: PIANORO (BO) - LOC. LIVERGNANO

CORSO D'ACQUA: RIO CA' DEL MONTE - ENTRAMBE LE SPONDE

TITOLARE: HERA S.P.A.

CODICE PRATICA N. BO21T0089/22RN

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono Enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di Demanio Idrico:

- la Legge Regionale Emilia-Romagna (L.R.) n. 44/1995 e ss.mm.ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare

quelle previste all'Art. 16, comma 2 e all'Art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino Regionali (STB), ai sensi degli Artt. 86 e 89 del Decreto Legislativo (D.Lgs.) N. 112/98 e dell'Art. 140 e 142 della L.R. n. 3/1999;

- la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna (D.G.R.) n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana alla scrivente Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;
- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la D.G.R. n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

considerato che con la L.R. n. 7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia-Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- la D.G.R. 18 Giugno 2007, **n. 895** recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'Art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 29 Giugno 2009, **n. 913** recante "Revisione canoni del demanio idrico ex Art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 11 Aprile 2011, **n. 469** recante "Revisione canoni del demanio idrico ex Art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 17 Febbraio 2014, **n. 173** recante "Revisione canoni del demanio idrico ex Art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

- l'Art. 8 della L.R. n. 2/2015, recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico; nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale;
- la D.G.R. 28 Ottobre 2021, n. 1717 recante "Disposizioni per la rideterminazione, specificazione dei canoni per l'utilizzo di acqua pubblica, semplificazione dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e disposizione per attuare la piantumazione di nuovi alberi nelle aree demaniali";

Vista l'istanza assunta al Prot. n. PG.2022.164427 del 07/10/2022 Pratica n. **BO21T0089/22RN**, **presentata dalla Società HERA S.p.A.**, C.F. 04245520376 con sede legale a Bologna, Viale Berti Pichat n. 2/4, nella persona del Delegato Procuratore Speciale pro-tempore, **con cui viene chiesto il rinnovo senza varianti della concessione di occupazione demaniale temporanea, per il periodo 15/11/2022 - 14/09/2023, con tombinamento** costituito da tubo provvisorio DN 1000 HDPE per una lunghezza di 5,00 mt., per realizzazione pista di cantiere con le finalità progettuali propedeutiche ai lavori di consolidamento delle aree esterne del depuratore di Livergnano e messa in sicurezza mediante la realizzazione di una paratia di pali in c.a., **e 2 manufatti di scarico** costituiti da tubazione provvisoria DN 200, riportati negli allegati grafici all'Istanza che prevedevano anche la realizzazione di due tubazioni provvisorie che raccolgono rispettivamente le acque in uscita dal depuratore e le acque meteoriche regimate mediante canale grigliato, posizionati a valle dell'uscita del tombinamento provvisorio, lungo il corso d'acqua Rio Cà di Monte, su entrambe le sponde, nelle aree censite al Catasto Terreni (NCT) del Comune di Pianoro (Bo) **Foglio 99** antistante **Mapp. 393 e 394**, **rilasciata con Determinazione n. 6619 del 27/12/2021, con scadenza al 30/09/2022 (Procedimento BO21T0089);**

Preso atto della comunicazione del Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, acquisita agli atti in data 30/11/2022 con il n. PG.2022.196860, ai sensi del R.D. 523/1904, in cui:

- Si valuta che l'utilizzo dell'area risulta essere invariato rispetto al precedente titolo concessorio;
- Si confermano le prescrizioni del disciplinare tecnico allegato alla determinazione n. 3783 del 28/10/2021;

Considerato che l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di occupazione demaniale **è assimilabile a "manufatti per scarico, ponti privati o guado ad una corsia"**, ai sensi dell'Art. 20 L.R. 7/2004 secondo gli aggiornamenti delle D.G.R. citate in premessa;

Considerato che, la concessione non è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette e non rientra nel campo di applicazione della D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;

Richiamata la pubblicazione della domanda di concessione relativa alla Pratica B021T0089 oggetto di rinnovo sul **BURER n. 286 in data 29 SETTEMBRE 2021** per la quale non sono state presentate osservazioni, opposizioni al rilascio della concessione;

Preso atto che, come risulta dalla comunicazione della **Società HERA S.p.A.**, acquisita agli atti in data 09/11/2022 con il n. PG.2022.0184480, la localizzazione catastale dell'occupazione deve essere aggiornata al Foglio 99, antistante Particelle 393 e 435 del Comune di Pianoro;

Verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria di **€ 75,00**;
- dell'integrazione del canone di concessione per l'anno **2022-23**, pari ad **€ 433,72**, in ragione di **12 ratei** mensili di utilizzo del bene demaniale;

Preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del **Delegato Procuratore Speciale del Concessionario pro-tempore** in data 04/01/2023 (assunta agli atti con PG.2023.0001666 del 04/01/2023);

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, con visto del titolare dell'Incarico di Funzione di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rilasciare alla Società HERA S.p.A., C.F. 04245520376 e con sede legale a Bologna, Viale Berti Pichat n. 2/4, nella persona del Delegato Procuratore Speciale pro-tempore, il rinnovo della concessione di occupazione demaniale temporanea, con tombinamento costituito da tubo provvisorio DN 1000 HDPE per una lunghezza di 5,00 mt. per realizzazione pista di cantiere, e manufatto di scarico costituito da tubazione provvisoria DN 200, lungo il corso d'acqua Rio Cà di Monte, su entrambe le sponde, nelle aree censite al Catasto Terreni (NCT) del Comune di Pianoro (Bo) Loc. Livergnano, Foglio 99 antistante Mapp. 393 e 435, già rilasciata con Determinazione n. 6619 del 27/12/2021;

2) di stabilire che la concessione ha durata dalla data di adozione del presente Atto sino al 30/09/2023 ai sensi dell'Art. 17 della L.R. n. 7/2004), ed il Concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine

concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza;

3) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

4) di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale sono contenute nel disciplinare della Determinazione n. 6619 del 27/12/2021, oggetto di rinnovo;

5) di stabilire che il canone annuale, per l'uso assimilabile a "manufatti per scarico, ponti privati o guado ad una corsia", calcolato applicando l'Art. 20 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere Regionali citate in premessa e dell'Art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., già stabilito nella determinazione oggetto di rinnovo, è rideterminato in € 433,72 per l'anno 2022-23, in ragione di 12 ratei mensili di validità della Concessione, importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna- Utilizzo Demanio Idrico";

6) di stabilire che i canoni annuali , per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

7) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'Art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;

8) di stabilire che la cauzione, quantificata ai sensi dell'Art. 20 comma 11 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., già

fissata in € 418,64, è stata versata in riferimento al procedimento BO21T0089;

9) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

10) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;

11) di inviare copia del presente provvedimento all' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, ed al Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Bologna della Regione Emilia-Romagna, per gli adempimenti di competenza;

12) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

13) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

14) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

15) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto

riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di occupazione demaniale, richiesta dalla Società HERA S.p.A. con sede legale in Bologna, Viale Berti Pichat 2/4, nella persona del Delegato dal Procuratore Speciale pro-tempore;

Art. 1

Oggetto di concessione

Corso d'acqua: Rio Cà di Monte, su entrambe le sponde

Comune: Pianoro (Bo) - Loc. Livergnano **Foglio 99** antistante **Mapp. 393 e 435**

Concessione **di occupazione demaniale temporanea, con tombinamento** costituito da tubo provvisorio DN 1000 HDPE per una lunghezza di 5,00 mt., per realizzazione pista di cantiere con le finalità progettuali propedeutiche ai lavori di consolidamento delle aree esterne del depuratore di Livergnano e messa in sicurezza mediante la realizzazione di una paratia di pali in c.a., **e 2 manufatti di scarico** costituiti da tubazione provvisoria DN 200, riportati negli allegati grafici all'Istanza che prevedevano anche la realizzazione di due tubazioni provvisorie che raccolgono rispettivamente le acque in uscita dal depuratore e le acque meteoriche regimate mediante canale grigliato, posizionati a valle dell'uscita del tombinamento provvisorio, lungo il corso d'acqua Rio Cà di Monte, su entrambe le sponde;

Pratica n. **BO21T0089/22RN** domanda assunta al Prot. n. PG.2022.164427 del 07/10/2022.

Art. 2

Condizioni generali

Il presente Disciplinare Tecnico è rilasciato per **l'occupazione demaniale dei terreni in oggetto** come indicato nella documentazione allegata alla domanda suddetta, **nei**

limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi;

L'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente Atto;

Il Concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati;

La presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti, ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di Polizia Idraulica.

Il Concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa.

Per quanto concerne l'**attivazione degli scarichi** e l'accettabilità ambientale delle acque reflue scaricate si segnala che sono condizionate al rispetto delle prescrizioni emanate, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 Parte Terza e/o Parte Seconda e dalle correlate altre normative nazionali o regionali vigenti, dalle Autorità competenti in materia di Autorizzazione settoriale allo scarico, e/o altri provvedimenti di Autorizzazione Unica (AUA, AIA, A.U. rifiuti o energetiche, ecc..) che ricomprendono la matrice scarico in acque superficiali;

Il **Titolare della concessione** demaniale all'immissione di acque reflue in corpi idrici del demanio regionale **è tenuto, prima di attivare gli scarichi, a verificare l'accettabilità degli stessi** ai sensi delle sopra citate normative presso l'Autorità Ambientale competente;

Il Concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a

terzi per l'opera assentita, saranno a totale carico del Concessionario, e per eventuali danni che venissero arrecati all'Amministrazione Concedente;

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario;

Art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente;

La concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo Concessionario;

Art.4

Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha validità **per il periodo sino al 30/09/2023** (ai sensi dell'Art. 17 della L.R. n.7/2004).

L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'Art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e l'area dovrà essere restituita pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto o cosa, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

Il Concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il **termine concesso**, **dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare il conseguente canone annuo**, nei termini indicati dall'Art.18 della L.R. n.7/2004;

Art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa.

Il Concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione.

In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente.

Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

In caso di mancato rinnovo o per revoca o dichiarazione di decadenza della concessione, l'area dovrà essere restituita pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto e/o cosa, l'inottemperanza comporterà l'introito della cauzione e l'attivazione dei procedimenti previsti dalla normativa in materia di polizia idraulica.

Art.6

Canone Annuo e Cauzione

Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'Atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex Concessionario, previa verifica dell'ottemperanza degli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

Art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area da parte del personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la **decadenza della concessione** a norma dell'Art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere relative all'utilizzo del bene demaniale, contenute nel disciplinare tecnico della Determinazione n. 6619 del 27/12/2021 oggetto di rinnovo.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.